



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo
C.F. e P. IVA: 05841790826



**Università
degli Studi
di Palermo**



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

REGOLAMENTO

PRONTA DISPONIBILITA'

AREA SANITA'

PREMESSA

Il servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall'Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

ART. 1 – PIANO DI RIFERIMENTO ANNUALE

Lo schema organizzativo (distribuzione e durata dei turni) è indicato nel Piano di riferimento annuale, considerato uno strumento operativo di carattere programmatico.

Il Direttore Sanitario Aziendale, nel rispetto delle risorse disponibili del fondo costituito in applicazione dei CC.CC.NN.LL., entro il mese Novembre dell'anno precedente, sentite le OO.SS. dell'Area Sanità, adotta il Piano di Pronta Disponibilità.

Fino ad approvazione di tale piano annuale persiste la vigenza del piano relativo all'anno precedente. Eventuali modifiche allo stesso piano possono essere approvate su proposta motivata dei Responsabili delle UU.OO. interessate e previo consenso formale del Direttore Sanitario Aziendale, sempre nel rispetto del fondo economico previsto e previo confronto con le OO.SS. dell'Area Sanità.

La responsabilità autorizzativa della Pronta Disponibilità è della Direzione dell'U.O.C., condivisa con il Direttore del Dipartimento e coinvolge le Strutture meglio indicate negli schemi organizzativi predisposti annualmente dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione Medica di Presidio.

ART. 2 – MODALITÀ'

1. Sulla base del piano di cui all'art. 1, sono tenuti al servizio di Pronta Disponibilità i Dirigenti esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3 in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure dell'art. 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.

2. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto salvo quanto previsto all'Art. 8 CCNL Dirigenza Area Sanità 2019 - 2021 (Organismo paritetico). Per i turni

pomeridiani e prefestivi tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui al medesimo CCNL. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.

3. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale solo i dirigenti che non siano direttori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa. Possono essere emanate linee di indirizzo regionale che individuino le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.

4. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.

5. In caso di chiamata, l'attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2019/2021 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell'interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.

6. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili.

7. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definiti dall'Azienda, avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in Pronta Disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.

ART. 3 – PERSONALE

1. È escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo.
2. Sono esclusi dal servizio di reperibilità:
 - I lavoratori legittimamente assenti dal servizio per una delle cause di sospensione del rapporto di lavoro previste dalla legge o dal contratto collettivo, tra cui: malattia, congedo di maternità/paternità, aspettative, permessi retribuiti e non retribuiti. Essendo

il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dall'obbligo di prestare servizio, anche nell'ambito della reperibilità, poiché non può rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata della sospensione.

- I lavoratori in ferie, poiché il diritto alla fruizione delle ferie è tutelato dal D.Lgs. n. 66/2003, che ne garantisce l'effettiva godibilità. Le ferie possono essere interrotte solo nei casi di malattia certificata che si prolunghi oltre tre giorni consecutivi o ricovero ospedaliero.
- Le lavoratrici madri e i lavoratori padri nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare:
 - Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono essere inserite in turni di reperibilità che includano il periodo notturno (tra le ore 24:00 e le ore 6:00) dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. (D.Lgs. n. 151/2001, Art. 53, comma 1).
 - Le lavoratrici madri e i lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni non sono obbligati a prestare lavoro notturno e possono rifiutare la chiamata in reperibilità in tale periodo. (D.Lgs. n. 151/2001, Art. 53, comma 2).
 - Il genitore unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni ha lo stesso diritto di rifiutare la reperibilità notturna. (D.Lgs. n. 151/2001, Art. 53, comma 2).
 - I lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992.
- 3. I giorni di permesso retribuito (tre al mese, art. 33 L. 104/1992) sono programmati in modo da evitare la reperibilità nei giorni di fruizione.
 - I lavoratori che assistono un familiare disabile non sono obbligati a prestare lavoro notturno, quindi possono rifiutare la reperibilità nelle fasce orarie notturne. (D.Lgs. n. 151/2001, Art. 53, comma 2).
- 4. I lavoratori possono richiedere l'esenzione dal servizio di reperibilità per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di: cause di forza maggiore, eventi fortuiti, particolari ragioni personali o familiari, debitamente documentate.
 - L'eventuale concessione dell'esonerazione è valutata dal dirigente competente, tenendo conto delle esigenze organizzative e della disponibilità del personale.

ART. 4 – CHIAMATA

1. La chiamata al Dirigente reperibile viene effettuata attraverso il centralino aziendale al fine di una corretta tracciabilità, secondo protocolli e procedure specifiche di U.O., va inoltrata ai recapiti telefonici che il dipendente stesso avrà cura, antecedentemente, di comunicare all' AUOP e che saranno annotati nell'apposita "Agenda Telefonica" conservata presso l'unità operativa e il centralino aziendale. Ogni reparto si dota di apposito registro, secondo le direttive aziendali.

2. La suddetta “Agenda Telefonica” deve riportare i recapiti telefonici dei Dirigenti pronti disponibili ed è soggetta alle normative sulla riservatezza dei dati; deve essere facilmente accessibile ai Dirigenti/Responsabili che intendono attivare la Pronta Disponibilità e i dati in essa contenuti vanno usati, esclusivamente, per motivi di servizio correlati allo specifico istituto. Il dirigente reperibile deve comunicare tempestivamente eventuali nuovi recapiti telefonici anche temporanei e/o transitori.
3. Il Dirigente nei casi in cui il numero annotato nella suddetta agenda telefonica non è operativo, dovrà comunicarne uno alternativo.
4. In caso di chiamata l'attività è compensata come lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 31, comma 5 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ART. 5 – SISTEMA DI RILEVAZIONE

L'effettivo accesso e i tempi di permanenza in servizio del Dirigente sono dimostrati con i sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze e con specifico codice. In caso di chiamata, l'attività è computata come lavoro straordinario.

Nel caso in cui la suddetta reperibilità viene svolta a distanza senza accesso alla struttura, la stessa viene documentata attraverso il sistema di rilevazione informatizzata aziendale, con inizio, di norma, dalla chiamata dal centralino. Nel caso di non accesso rimangono valide le previsioni di cui all'art.2, comma 7.

ART. 6 – STRUTTURE

La pronta disponibilità è prevista nelle strutture come meglio indicato negli schemi organizzativi predisposti annualmente.

ART. 7 – NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Delibera che lo approva.

Per quanto non previsto nel Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

